



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

DM . n. del

- VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 2011 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, in particolare gli articoli 16 e 17;
- VISTO Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 106 paragrafo 2, 107 e 108;
- VISTE La Comunicazione della Commissione europea sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02), la Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (GUUE 2012/C 8/03) e la Decisione della Commissione europea riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L 7);
- VISTO l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati in conformità alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1008/2008;
- VISTO l'art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha esteso le disposizioni emanate dall'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 anche ad altri aeroporti tra cui quello di Aosta;
- VISTA la nota n. 2664/SAF dell'8 febbraio 2012 con la quale il Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta ha chiesto al Ministro delle infrastrutture

Calvi

	e trasporti il conferimento della delega, ai sensi del comma 2 dell'art. 36 della legge 17 maggio 1999 n. 144, per indire una Conferenza di Servizi avente ad oggetto la ridefinizione dei contenuti degli oneri di servizio pubblico per il collegamento aereo fra l'aeroporto di Aosta e l'aeroporto di Roma Fiumicino, sulla base di quanto stabilito dall'82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
VISTA	la nota n. 0008663 dell'1 marzo 2012 con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha conferito, ai sensi dell'art. 36, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, al Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta, la delega ad indire e presiedere la Conferenza di servizi, per la ridefinizione dei contenuti degli oneri di servizio pubblico sulle rotte aeree da e per Aosta ;
VISTO	Il verbale della Conferenza di servizi tenutasi il giorno 12 giugno 2012 con la documentazione integrativa a tale verbale, dal quale risulta che le parti hanno definito il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre sul collegamento aereo tra lo scalo di Aosta e lo scalo di Roma Fiumicino;
VISTE	le delibere n. 157 del 27 gennaio 2012, n.1944 del 5 ottobre 2012 e n. 2214 del 23 novembre 2012 con le quali la Giunta regionale della Valle d'Aosta, ha destinato lo stanziamento complessivo di 8.025.072,91 milioni di euro, comprensivo di Iva al 10%, al fine di garantire la copertura del finanziamento del collegamento aereo onerato Aosta - Roma Fiumicino e viceversa per un quadriennio;
VISTA	la nota ministeriale n. 004325 del 12 settembre 2012, con la quale viene comunicato alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea l'intendimento del Governo italiano di imporre gli oneri di servizio pubblico sulla rotta Aosta – Roma Fiumicino e viceversa;
VISTA	la nota ministeriale n. 004326 del 12 settembre 2012, con la quale viene comunicato alla società di gestione dell'aeroporto di Aosta AVDA S.p.A., alla società di gestione degli aeroporti di Roma ADR S.p.A. che è in corso di definizione la procedura per l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulla rotta Aosta - Roma Fiumicino e viceversa;
VISTA	la nota ministeriale n. 004324 del 12 settembre 2012 con la quale viene comunicato all'IBAR e all'ASSAEREO che è in corso di definizione la procedura per l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Aosta Roma Fiumicino e viceversa ;
CONSIDERATO	che è ritenuto essenziale assicurare alla popolazione della città di Aosta un collegamento regolare, continuativo ed ininterrotto con la città di Roma;

405 *Calvo*

DECRETA:

Articolo 1

Limitatamente alle finalità perseguite dal presente Decreto, il servizio aereo di linea Aosta - Roma Fiumicino e viceversa costituisce un servizio d'interesse economico generale.

Articolo 2

Al fine di assicurare l'effettuazione di collegamenti adeguati, regolari e continuativi, il servizio aereo di linea Aosta - Roma Fiumicino e viceversa, viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3

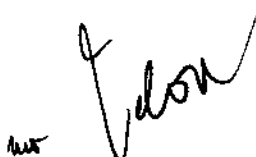
Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 2 diverranno obbligatori dal 29 settembre 2013

Articolo 4

I vettori comunitari che intendono operare il servizio aereo di linea sulla rotta Aosta -Roma Fiumicino e viceversa, in conformità agli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 2, senza corrispettivo finanziario, devono presentare all'E.N.A.C. (Ente nazionale per l'aviazione Civile), l'accettazione del servizio, secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico del presente decreto.

Articolo 5

Ai sensi dell'art. 16 par. 9 e 10 del Regolamento (CE) 1008/2008, il diritto di esercire la rotta Aosta - Roma Fiumicino e viceversa potrà essere concesso in esclusiva ad un unico vettore, per un periodo di quattro anni, tramite gara pubblica in conformità alla procedura prevista dall'art. 17 del medesimo Regolamento comunitario, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione di cui al precedente art. 4.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. L. Don' or similar, located at the bottom left of the page.

L' informativa relativa all'invito a partecipare alla gara, ai sensi dell'art. 17 par. 4 del Regolamento (CE) 1008/2008, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.

Articolo 6

L'E.N.A.C. è incaricata di esperire la gara di cui all'art. 5, di pubblicare sul proprio sito internet www.enac.gov.it il testo del bando di gara e della presente imposizione, di fornire informazioni ed altresì di mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione correlata alla gara e agli oneri di servizio pubblico.

Articolo 7

Con successivo decreto del Direttore della Direzione generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo viene concesso al vettore aggiudicatario della gara di cui all'art. 5 il diritto di esercitare il servizio aereo di linea sulla rotta Aosta - Roma Fiumicino e viceversa, e viene altresì approvata la convenzione tra l' E.N.A.C. e il vettore stesso per regolamentare tale servizio.

Articolo 8

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.mit.gov.it.

Roma,

IL VICE MINISTRO
(dott. Mario Giaccia)



ALLEGATO TECNICO

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulla rotta Aosta – Roma Fiumicino e viceversa.

A norma delle disposizioni dell'art. 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, il Governo italiano, conformemente alle decisioni assunte dalla Conferenza dei servizi, tenutasi il giorno 12 giugno 2012 presso la Direzione aeroportuale dell'ENAC di Torino Caselle, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico sul collegamento aereo di linea Aosta – Roma Fiumicino e viceversa.

1. Rotta onerata

Aosta – Roma Fiumicino e viceversa.

Conformemente all'art. 9 del Regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal Regolamento (CE) 793/2004 e succ. mod., relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità, l'Autorità competente potrà riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalità previste nel presente documento.

2. Requisiti richiesti

L'E.N.A.C. verificherà che i vettori accettanti siano in possesso dei requisiti necessari per l'accesso al servizio e per il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico. Per l'accettazione dell'onere di servizio pubblico sulla rotta di cui al paragrafo 1 ciascun vettore interessato deve:

- essere vettore aereo comunitario in possesso del prescritto certificato di Operatore Aereo (COA) rilasciato dall'autorità competente di uno Stato membro ai sensi della normativa comunitaria;
- essere vettore aereo comunitario in possesso della licenza di esercizio di trasporto aereo rilasciata dall'Autorità competente di uno Stato membro ai sensi dell'art. 5, punti 1 e 2 del regolamento (CE) 1008/2008;
- dimostrare di possedere la disponibilità, in proprietà o in locazione garantita, per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacità necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri;
- distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard IATA con almeno uno dei principali CRS, via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete agenziale;
- attestare l'adesione ai fondi previdenziali e assistenziali di categoria e l'impegno a versare i relativi oneri;

- dimostrare di essere in regola con le contribuzioni previdenziali ed assistenziali relative ai rapporti di lavoro.

3. Articolazione degli oneri di servizio pubblico

3.1 In termini di numero di frequenze.

Le frequenze minime per la rotta Aosta – Roma Fiumicino e viceversa sono le seguenti:

- 1 volo giornaliero in andata e 1 volo giornaliero in ritorno dal lunedì al venerdì per tutto l'anno, escluse le festività infrasettimanali;
- 1 volo giornaliero in andata e 1 volo giornaliero in ritorno la domenica a partire dalla prima domenica di dicembre fino alla domenica di Pasqua;

3.2. In termini di orari:

Sulla rotta Aosta – Roma Fiumicino:

Un volo dal lunedì al venerdì (escluse le festività infrasettimanali) con partenza nella fascia oraria 07,00 – 08,00;

Un volo la domenica (nel periodo invernale dalla prima domenica di dicembre alla domenica di Pasqua) con partenza nella fascia oraria 16,15 - 17,00.

Sulla rotta Roma Fiumicino – Aosta

Un volo dal lunedì al venerdì (escluse le festività infrasettimanali) con partenza nella fascia oraria 19,00 – 19,30;

Un volo la domenica (nel periodo invernale dalla prima domenica di dicembre alla domenica di Pasqua) con partenza nella fascia oraria 18,45 - 19,30.

3.3. In termini di aeromobili utilizzabili e di capacità offerta:

Il servizio Aosta – Roma Fiumicino e viceversa dovrà essere effettuato con aeromobili di tipo biturboelica o bireattore pressurizzato, aventi una capacità minima di 30 posti.

Gli aeromobili dovranno essere certificati per procedure di avvicinamento " steep approach".

I vettori che svolgono il servizio onerato, fatte salve le motivazioni di sicurezza che potranno determinare il rifiuto dell'imbarco, si adopereranno, con ogni consentito sforzo, al fine di agevolare, sugli aeromobili utilizzati, il trasporto di passeggeri diversamente abili ed a ridotta mobilità.

L'intera capacità di ciascun aeromobile dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri.

3.4. In termini di tariffe:

- a) Le tariffe massime da applicare su ciascuna tratta sono articolate come segue:

Calore

Aosta – Roma Fiumicino 124,00 EUR

Roma Fiumicino – Aosta 124,00 EUR

Le tariffe massime sopra indicate sono da intendersi "*full flexible*" pertanto non soggette ad alcun tipo di restrizione.

Le tariffe di cui al punto a) sono da intendersi comprensive di fuel surcharge, sono, inoltre, al netto di IVA e delle tasse aeroportuali e degli oneri addizionali. Non è ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge, non prevista per legge, da parte del vettore accettante.

La franchigia bagaglio non deve essere inferiore a 15 kg a passeggero (adulto o child).

Dovrà essere prevista almeno una modalità di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero.

- b) Tutti i passeggeri che viaggiano sulla tratta onerata hanno diritto alle tariffe sopra descritte.
- c) le tariffe massime di cui alla lettera a) verranno aggiornate secondo le seguenti scadenze e modalità:

- ogni anno, entro il mese di febbraio, in misura corrispondente al tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo.
- ogni semestre, a partire dal 2° semestre 2013, in caso di variazione percentualmente superiore al 5% della media semestrale del costo del carburante, espresso in euro, rispetto al costo del carburante preso a riferimento in occasione dell'ultimo aggiornamento effettuato. Al momento di procedere con il primo aggiornamento la valutazione verrà eseguita rispetto alla quotazione del jet fuel - poco oltre riportata - con cui è stato dimensionato il collegamento.

Le tariffe devono essere modificate percentualmente rispetto alla variazione rilevata in proporzione all'incidenza del costo del carburante sul totale dei costi per ora di volo che, per la rotta Aosta – Roma Fiumicino e viceversa, si fissa invariabilmente pari a 23,48%.

Ai fini del calcolo della media semestrale sono soggette a rilevazioni le quotazioni mensili del Jet fuel FOB Mediterraneo, espresse in euro, relative ai periodi dicembre – maggio e giugno – novembre. Per la conversione in euro si utilizzano i valori pubblicati dalla BCE.

La quotazione del Jet fuel con cui è stato effettuato il dimensionamento del servizio è pari a € 771,04 euro/Tonnellata metrica, e verrà, pertanto, utilizzato come riferimento per i successivi adeguamenti.

Gli eventuali aumenti/diminuzioni decorreranno rispettivamente dal mese di febbraio e agosto.

Calora

- Ai predetti adeguamenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante decreto direttoriale, sulla base di un'istruttoria dell'ENAC. L'ENAC è incaricato di darne comunicazione ai vettori che operano la rotta.

3.5. In termini di continuità dei servizi.

I vettori che accettano gli oneri di servizio pubblico si impegnano a:

- a) garantire il servizio per un periodo di 12 mesi;
- b) effettuare per ciascun anno almeno il 98 % dei voli previsti con un margine di cancellazioni massimo del 2 % per motivi documentati direttamente imputabili al vettore, fatta eccezione i casi di forza maggiore;
- c) garantire un servizio gratuito di navetta automobilistica da aeroporto ad aeroporto, senza oneri per la Regione Autonoma Valle d'Aosta/ENAC, a favore dei passeggeri per voli dirottati in arrivo o partenza sull'aeroporto alternato per impossibilità di utilizzo dell'aeroporto "Corrado Gex" di Aosta per ragioni di maltempo o visibilità;
- d) corrispondere all' ENAC a titolo di penale la somma di 3.000 EUR per ogni volo annullato eccedente il limite di cui al punto b). Le somme percepite in tal senso saranno riallocate e utilizzate a compensazione per la continuità territoriale della Città di Aosta.

Ferme restando le penali di cui al precedente punto d) ai vettori sono comminabili, in aggiunta, le sanzioni previste nella normativa dello Stato italiano per la violazione delle disposizioni comunitarie in tema di trasporto aereo.

4) Presentazione dell'accettazione

I vettori che accettano i presenti oneri di servizio pubblico si impegnano a:

- a) presentare apposita garanzia al fine di assicurare la serietà ed affidabilità dell'accettazione, a favore dell'ENAC, sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore che dovrà ammontare a euro 29.736,00
La fideiussione dovrà essere efficace alla data di presentazione dell'accettazione e sarà svincolata alla data di inizio del servizio e alla costituzione della garanzia indicata nella successiva lettera b);
- b) fornire una garanzia di esercizio per la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio a favore dell'ENAC, sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore. Tale garanzia dovrà ammontare a euro 148.678,00.
Nel caso in cui il servizio sulla singola rotta onerata sia accettato da più vettori, la fideiussione sarà commisurata, entro i 15 giorni precedenti l'inizio del servizio, alla quota parte del servizio accettato.

Calor

La garanzia dovrà essere efficace alla data di inizio del servizio e sarà svincolata entro i sei mesi successivi alla fine del servizio e comunque non prima della verifica della conformità delle prestazioni fornite a quelle richieste dalla presente imposizione.

Le garanzie indicate alle lettere a) e b), a favore dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'ENAC, senza sollevare alcuna eccezione e nonostante eventuali opposizioni, anche giudiziali, da parte del vettore accettante e/o di terzi.

Le somme eventualmente introitate dall'ENAC a titolo di esecuzione delle garanzie sopra indicate saranno riallocate per la continuità territoriale della città di Aosta.

Per consentire l'ordinata operatività della rotta, le accettazioni dei vettori che non sono in possesso degli slots per operare la rotta, dovranno pervenire all'ENAC almeno 60 giorni prima dell'inizio della stagione aeronautica nella quale i medesimi vettori intendono iniziare ad operare.

In ogni caso in fase di prima applicazione il termine di cui sopra è ridotto ai 30 giorni precedenti l'entrata in vigore degli oneri.

Calderini